

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

nella Camera di consiglio del 26 marzo 2015 ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 49 quinquies, comma 1, lett. a);

visto l'art. 1, comma 573 della legge n. 147 del 2013, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. d) del D.L. n. 151 del 30 dicembre 2013;

visto l'art. 17 co. 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

visto l'art 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge n. 116 del 2014;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Vita con nota prot. n. 843 del 3 febbraio 2015 (prot. Cdc n. 795 del 3 febbraio 2015);

vista l'ordinanza n. 37/2015/CONTR. del 6 marzo 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha designato il magistrato relatore;

udito il magistrato relatore, referendario Francesco Antonino Cancilla;

Premesso che:

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Vita ha chiesto il parere della Corte in merito a innumerevoli questioni in materia di armonizzazione contabile, al fine di pervenire a una corretta rappresentazione dei fatti gestionali.

In particolare, il quesito n. 1 riguarda il principio della contabilità finanziaria; il quesito n. 2 si riferisce all'applicabilità del principio della competenza finanziaria anche durante l'esercizio provvisorio; il quesito n. 3 attiene all'applicazione dell'art. 163 TUEL, come novellato, nel corso dell'esercizio provvisorio dell'anno 2015; il quesito n. 4 attiene ai rapporti fra l'applicazione dell'avanzo, di cui all'art. 187, comma 3 quinquies, TUEL, e il riaccertamento straordinario dei residui in conformità all'art. 3, comma 10, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; il quesito n. 5 riguarda i rapporti tra competenza finanziaria potenziata e "incassi vincolati"; il quesito n. 6 pone tre questioni concernenti il riaccertamento straordinario dei residui, di cui all'art. 3 del citato d.lgs. n. 118 del 2011; il quesito n. 7 investe le competenze in materia di riaccertamento straordinario dei residui.

La Sezione di controllo reputa preliminarmente ammissibile la richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondente ai criteri elaborati dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 1 del 2004, e dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati -per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica- da ciò che è stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con deliberazione n. 54/2010/CONTR.

I quesiti, infatti, vertono in materia di contabilità pubblica, essendo relativi all'interpretazione di disposizioni di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, introdotte dal legislatore a tutela dell'unità economica della Repubblica. Le norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, recentemente attratte nell'alveo delle materie demandate alla legislazione esclusiva statale, mirano all'attuazione di superiori esigenze di derivazione europea, quali il potenziamento del monitoraggio dei conti pubblici, la coerenza con il Sistema europeo dei conti nazionali, ma anche la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro di riferimento.

La richiesta, inoltre, è formulata in modo generale ed astratto e non interferisce con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali demandate agli altri organi di magistratura.

Per la trattazione del merito, si rende necessaria una sintetica ricognizione della normativa in materia di armonizzazione, su cui peraltro la Sezione si è già espressa con il parere n. 140/2015/PAR relativo a un'istanza formulata dal Comune di Santa Ninfa.

Invero, l'art. 2, comma 1, del citato d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede che: *"1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale [...]"*.

Per l'esercizio finanziario in corso la richiamata norma va letta unitamente all'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011 che stabilisce che: *"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);*
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);*
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);*
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4) [...]*

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78".

Per ciò che attiene all'applicazione delle norme sull'armonizzazione nei confronti degli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, inoltre, occorre tener conto del comma 12 e del comma 16 dell'art. 11 del d.lgs. 118 del 2011, per cui: *"12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. [...]* 16. *In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina*

dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2".

In definitiva, dalla normativa sopra riportata (e specificamente dall'art. 3, comma 12 del d.lgs. n. 118 del 2011, riformulato dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) si evince che l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento alla contabilità finanziaria possano essere rinviati all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione. Tali norme, che si applicano alle Regioni a statuto ordinario, possono estendersi anche alle Regioni a Statuto speciale in conformità all'art. 79 del d.lgs. n. 118 del 2011, che rinvia alla procedura già prevista per l'attuazione del federalismo fiscale; il citato art. 79 del d.lgs. 118 del 2011, infatti, stabilisce che: *"1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall' art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42".*

La Regione siciliana, da ultimo, è intervenuta in materia con la Legge regionale del 13 gennaio 2015, n. 3, il cui articolo 11 stabilisce che: *"1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'1 gennaio 2015 la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo.*

2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

3. Gli altri enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni con propri atti [...]".

In sintesi, -come la Sezione ha osservato nel parere n. 140/2015/PAR- il legislatore regionale, dopo aver previsto per l'amministrazione regionale il rinvio al 2016 delle disposizioni nazionali elencate al comma 2, ha consentito ai Comuni, già al di fuori della sperimentazione, di optare

per un analogo rinvio; tuttavia, in difetto di tempestiva manifestazione di volontà in tal senso, tali enti sono assoggettati, sin dal 1° gennaio 2015, agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 118 del 2011, così come quelli ubicati nelle Regioni a statuto ordinario.

Frattanto, successivamente all'invio della richiesta di parere indicata in epigrafe, la Sezione delle Autonomie si è pronunciata in merito con la deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015, pubblicata nella GURI n. 57 del 10 marzo 2015 (supplemento ordinario n. 9), con la quale sono state adottate le *"Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli enti locali"*.

In tale deliberazione la Sezione delle Autonomie ha innanzitutto fornito indicazioni in merito alle operazioni propedeutiche all'applicazione dei nuovi principi contabili e all'adozione degli schemi di bilancio armonizzato, con particolare riferimento al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; tali operazioni sono finalizzate alla cancellazione o alla reimputazione delle poste in conto residui risultanti dall'attività di ricognizione e alla costituzione di appositi fondi (Fondo pluriennale vincolato; Fondo crediti di dubbia esigibilità con vincolo nell'avanzo di amministrazione). Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di Regioni ed Enti locali e l'istituzione di un Fondo crediti di dubbia esigibilità costituiscono strumenti basilari per l'avvio della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica ai sensi degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost..

Ciò premesso, per quanto attiene alle questioni poste dal Comune di Vita, va osservato che la deliberazione della Sezione delle Autonomie si sofferma estesamente sul riaccertamento straordinario dei residui (paragrafo n. 6), sul fondo pluriennale vincolato (paragrafo n. 7) e sull'equilibrio reale di cassa anche in relazione alla suddivisione tra fondi vincolati e fondi liberi (paragrafo n. 9).

Pertanto, poiché i quesiti n. 4, 6, 5 e 7 investono la tematica del riaccertamento dei residui, la Sezione reputa opportuno che il Comune richiedente provveda a riesaminare i summenzionati quesiti alla luce della citata deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015, che contiene dettagliate e univoche indicazioni, integralmente condivise.

Di conseguenza, nel presente parere il Collegio limiterà la sua pronuncia ai primi tre quesiti.

1)- Il primo quesito viene esposto dal Comune nei seguenti termini: *"Se durante l'esercizio 2015, pur trovando applicazione il bilancio autorizzatorio di cui al DPR 194/1996, trova applicazione integralmente il principio contabile applicato delle contabilità finanziaria (all. 4/2), posto che il comma 11 dell'art. 3 fa riferimento per l'anno 2015 soltanto al principio generale n. 16, contenuto nell'allegato 1"*.

Il Collegio rileva che debba compiersi una lettura integrata e sistematica dei commi 1 e 11 dell'art. 3 nonché del comma 12 dell'art. 11 del d.lgs. 118 del 2011.

L'art. 3 sopra menzionato, nei commi che qui interessano, stabilisce che: *"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4) [..]

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12".

Il comma 12 dell'art. 11 sopra citato dispone che: "[...] 12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria".

In breve, dalle disposizioni richiamate si desume che nel 2015 gli enti locali adottano con effetti giuridici e autorizzatori i consueti schemi di bilancio, già vigenti nel 2014 secondo il modello del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, che sono tuttavia accompagnati dagli schemi di bilancio armonizzato. Nondimeno, tutte le operazioni -in virtù del comma 11 dell'art. 3 citato- devono essere registrate secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, che diviene l'esclusivo criterio di imputazione di crediti e debiti; tutto ciò è previsto anche nell'ottica dell'adozione della nuova contabilità finanziaria. Inoltre, lo stesso art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 individua il principio applicato della contabilità finanziaria dell'allegato 4/2 come parte integrante del decreto e fra quelli ai quali gli enti sono tenuti a conformarsi, senza che, al riguardo, vi sia alcuna eccezione.

Invero, proprio in ragione del tenore letterale del comma 1 dell'art. 3, non vi sono indici normativi che inducano a escludere l'applicazione del citato "*principio applicato della contabilità finanziaria*" sul presupposto della sua mancata menzione nel comma 11 dell'art. 3, che si riferisce solo al principio n. 16. Sul punto, infatti, bisogna sottolineare che, al di là del dato testuale del comma 1 dell'art. 3 già di per sé dirimente, l'osservanza del principio applicato della contabilità finanziaria risulta indispensabile per una corretta attuazione della "competenza finanziaria potenziata", che, non a caso, è specificamente regolata nel paragrafo n. 2 del citato allegato 4/2. In tal senso va richiamato pure l'art. 80 del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede in maniera generale che le norme del Titolo I si applicano a partire dall'esercizio 2015. Infine, non c'è alcuna espressa previsione di deroga in relazione ai principi in esame.

Per quanto attiene alla contabilità finanziaria e alla competenza finanziaria potenziata, peraltro, la Sezione delle autonomie ha evidenziato che: "[...] *gli impegni devono essere assunti nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria con riguardo alla registrazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e la sua imputazione all'esercizio in cui tale obbligazione viene a scadenza, ossia diventa esigibile. Allo stesso tempo, le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, riformato con d.lgs. n. 126/2014, impongono che, al momento dell'adozione di un provvedimento di spesa, sia accertata la compatibilità dei*

conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare (per il comparto Regioni/Province autonome, cfr. art. 56, co. 6, d.lgs. n. 118/2011; per il settore degli enti locali, v. l'art. 183, co. 8, d.lgs. n. 267/2000, emendato nel 2014)". Il sistema in questione, dunque, mira ad avvicinare il momento dell'imputazione contabile a quello dell'effettivo svolgimento del fatto gestionale, sicché ciò si correla a un'attenta applicazione della nuova contabilità finanziaria.

Al primo quesito, in considerazione dell'interpretazione sopra fornita e della posizione espressa dalla Sezione delle autonomie, può quindi risponderci nel senso che la registrazione delle operazioni gestionali deve avvenire sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata n. 16 e del principio applicato della contabilità finanziaria regolato nell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011.

2)- Con il secondo quesito l'ente chiede: *"Se il principio della competenza finanziaria (generale o applicato) trova applicazione anche durante l'esercizio provvisorio, posto che in base al comma 16 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011 in caso di esercizio provvisorio si applica la relativa disciplina vigente nel 2014"*.

In via preliminare, il Collegio osserva che il D.M. 24 dicembre 2014 ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 sino al 31 marzo 2015.

Ciò premesso, si rileva che il comma 16 del citato art. 11 del d.lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che: *"[...] 16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*.

Il tenore letterale della norma sopra riportata non consente interpretazioni difformi rispetto al dato testuale, ove chiaramente si ribadisce l'ultrattività della disciplina del 2014.

Oltretutto, poiché la gestione provvisoria implica l'inevitabile riferimento agli stanziamenti dell'ultimo bilancio, redatto e approvato secondo la precedente disciplina, è logico che quest'ultima continui ad applicarsi per l'esercizio provvisorio del 2015; un'interpretazione diversa del comma 16 dell'art. 11 del d.lgs. n. 118 del 2011 non sarebbe razionale.

Può quindi risponderci al secondo quesito nel senso che per l'esercizio provvisorio del 2015 va seguita la disciplina vigente nel 2014.

3)- Con il terzo quesito viene chiesto: *"Se durante l'esercizio provvisorio dell'anno 2015, già autorizzato dal D.M. 24/12/2014, trovano applicazione le regole sostanziali di cui al novellato art. 163 del TUEL, dovendosi intendere il richiamo operato dal comma 16 dell'art. 11 del d.lgs. alla disciplina vigente nel 2014 esclusivamente con riguardo al limite degli interventi di spesa nell'esercizio precedente ovvero se quel rinvio riguarda anche le regole sostanziali da applicare all'esercizio provvisorio"*.

Per rispondere al quesito, occorre risolvere i problemi di diritto intertemporale, che inevitabilmente sono generati dalla sovrapposizione di più norme in una materia così complessa come quella in esame.

Invero, l'art. 163 del TUEL è stato novellato dall'art. 74, comma 1, n. 12), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto –a sua volta- dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 , entrato in vigore il 12 settembre 2014.

Va sottolineato che l'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011 è inserito nel titolo IV "*Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale*" del d.lgs. 118 del 2011. Tale dato sulla collocazione della disposizione è rilevante alla luce dell'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118 del 2011, che prevede che: "*1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo*".

Ciò premesso, si evidenzia che l'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, essendo collocato nel titolo IV del d.lgs. n. 118 del 2011, si applica a partire dall'esercizio 2015 con la predisposizione dei bilanci per tale anno. Pertanto, l'esercizio provvisorio, in quanto precede il bilancio del 2015, resta soggetto alla previgente disciplina dell'art. 164 del TUEL (cioè a quella antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 126 del 2014). Non vi sono poi indici testuali nel medesimo decreto, che portino a una soluzione interpretativa diversa; e infatti, trattandosi di deroga, sarebbe necessaria una disposizione espressa, che, per il profilo analizzato, riguarda solo gli enti sperimentatori.

Al terzo quesito può quindi risponderci nel senso che durante l'esercizio provvisorio dell'anno 2015 non va applicata la nuova disciplina sostanziale dell'art. 163 TUEL, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 12), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2015.

L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il 22 aprile 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)